



# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI UTENTI SU POSTI LETTO R.S.A. ACCREDITATI MA NON CONVENZIONATI CON L'A.P.S.S. DI TRENTO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd. 21/07/2015**

## **Articolo 1 – Ambito del regolamento**

1. Il presente regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 7 del 21 settembre 2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, nei regolamenti attuativi e nello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli di Povo (TN) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 dd. 27/04/2010.

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso di persone non autosufficienti in posti letto disponibili presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito denominata A.P.S.P.) Margherita Grazioli accreditati ma non convenzionati con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata A.P.S.S.) di Trento.
2. I livelli assistenziali e gli standard di servizio assicurati dall’A.P.S.P. nei posti letto non convenzionati sono gli stessi che vengono garantiti per i posti letti convenzionati con l’A.P.S.S. secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale, dalle direttive annuali provinciali e dalla Carta dei Servizi dell’A.P.S.P.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento sanitario dell’Ente.

### **RSA**

Via della Resistenza n. 63  
Tel. 0461 810688  
Fax 0461 811487

### **Centro Diurno**

Via della Resistenza n. 61/F  
Tel. 0461 818102  
Fax 0461 818129

### **Centro Servizi**

Via della Resistenza n. 61/F  
Tel. 0461 818101  
Fax 0461 818129

### **Alloggi Protetti**

Via della Resistenza n. 61/A  
Tel. 0461 810688

### **Punto Riabilitativo**

Via della Resistenza n. 63  
Tel. 0461 810688  
Fax 0461 811487

### **Punto Prelievi**

Via della Resistenza n. 63  
Tel. 0461 810688  
Fax 0461 811487



### Articolo 3 - Destinatari

1. Possono accedere ai posti letto:
  - a) Le persone non autosufficienti residenti nel Comune di Trento, in altri comuni trentini o in comuni extraprovinciali;
  - b) Le persone con condizioni abitative o ambientali non idonee rispetto a problemi di salute emergenti / sicurezza;
  - c) I cittadini italiani non autosufficienti residenti in comuni extraprovinciali inviati dall'azienda sanitaria locale di riferimento o che dispongano di impegnativa di quest'ultima per il pagamento della retta sanitaria, o che si impegnino direttamente al pagamento della tariffa.

### Articolo 4 - Accesso al servizio

1. Con riferimento ai destinatari di cui alla lettera a) de precedente art. 3, il diretto interessato o un suo familiare, il tutore o l'amministratore di sostegno, denominato di seguito "richiedente" presenta apposita domanda di ammissione all'A.P.S.P.:
  - a) la domanda di ammissione è valutata di concerto dal Medico della R.S.A, dal personale di coordinamento sanitario e assistenziale, al fine di poter assicurare adeguata assistenza rispetto al grado di non autosufficienza del richiedente e alle sue condizioni sociali.
  - b) il richiedente al momento dell'accettazione della proposta di ingresso in R.S.A. sottoscrive l'impegno a pagare interamente la tariffa di ricovero a suo carico come deliberata dal Consiglio di Amministrazione e le eventuali variazioni della stessa.
2. Con riferimento ai destinatari di cui alla lettera c) dell'articolo 3, l'accesso al posto non convenzionato è gestito sulla base di accordi con l'ASL interessata, o in caso diverso con la procedura descritta nel presente articolo con impegnativa dell'ASL al pagamento della retta sanitaria.
3. Al fine di garantire il massimo confort residenziale ogni richiesta di ammissione sarà soggetta ad una valutazione ai fini di una verifica insindacabile da parte della struttura sulla compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile. Eseguita la valutazione e risultata essa positiva, l'A.P.S.P. comunica anche telefonicamente al richiedente la possibilità di accoglienza.

### Articolo 5 - Durata della permanenza

1. La permanenza in struttura è da intendersi di norma come temporanea con durata minima di 7 giorni., salvo situazioni particolari.
2. Per gli utenti residenti in comuni extraprovinciali ammessi in R.S.A. a seguito di una convenzione con la ASL di altra provincia, regione o altro Ente ecc., la durata del ricovero è definita d'intesa con quest'ultima.
3. L'utente può essere dimesso su sua richiesta in qualsiasi momento (si rinvia all'art. 6 comma 6)
4. E' facoltà dell'A.P.S.P. dimettere l'utente dalla R.S.A. per sopravvenute difficoltà di gestione delle complessità sanitarie e/o qualora non provveda al pagamento della retta dovuta.



5. Nel caso di richiesta di prolungamento del periodo di accoglienza, il familiare/ospite deve darne comunicazione almeno 8 giorni prima della data precedentemente concordata. La richiesta sarà accolta solo in caso di un posto libero.
6. Il familiare/referente si impegna a programmare con il coordinatore all'assistenza l'uscita dell'utente dalla struttura al termine concordato.

### **Articolo 6 – Regime tariffario**

1. Ai destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento viene applicata una tariffa giornaliera fissata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'acquisizione di farmaci e di presidi è assicurata attraverso le modalità normalmente previste dal servizio sanitario provinciale per i residenti al proprio domicilio. Eventuali costi per l'acquisto di farmaci non ricompresi nel prontuario farmaceutico o di presidi sanitari non riconosciuti dal servizio sanitario sono a carico dell'utente.
3. Il beneficiario pur mantenendo il proprio medico di medicina generale può avvalersi del servizio medico della R.S.A, eccetto che per la prescrizione di farmaci e diagnostica.
4. Con riferimento ai destinatari di cui alle lettere c) dell'art. 3 del presente Regolamento, viene applicata la retta alberghiera vigente per i posti letto per R.S.A. convenzionati con l'A.P.S.S.. All'A.S.L. inviante viene addebitata la retta sanitaria fissata dalla Provincia per i residenti in comuni extraprovinciali.
5. Il pagamento della tariffa è dovuto dal giorno dell'accettazione della domanda di ingresso in R.S.A. per tutto il periodo prenotato, fatti salvi accordi specifici per lunghi periodi di permanenza presi d'intesa con il Direttore generale.
6. In caso di disdetta anticipata rispetto al periodo prenotato per l'occupazione del posto l'A.P.S.P. trattiene l'importo corrispondente alle giornate prenotate e non coperte da eventuale altro utente subentrante. Tale modalità di trattenuta cautelativa non vale in caso di decesso dell'utente.
7. In caso di ricovero ospedaliero il posto letto viene mantenuto previo pagamento dell'intera retta. Se detto ricovero comportasse la disdetta anticipata è previsto il rimborso di quanto già pagato solo nel caso in cui vi fosse il subentro di altro utente.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Mariarosa Dossi



F.to IL PRESIDENTE  
geom. Renzo Dori

MD-MR/mr

O:\Dati Winword\DELIBERE\Anno 2015\Ald2015011 Regolamento Accesso Utenti Posti Letto A Pagamento.Docx